Città di Rivalta di Torino

AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ESTERNI PER LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE

C_H335 - - 1 - 2026-11-09 - 0036761

Art. 1 – Oggetto

È indetto un avviso pubblico finalizzato all'aggiornamento dell'elenco esterno degli avvocati dal quale il Comune di Rivalta di Torino potrà eventualmente attingere per l'individuazione dei professionisti a cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente dinanzi alle Autorità giudiziarie di ogni ordine e grado, nonché incarichi di assistenza e rappresentanza legale nell'ambito di procedure stragiudiziali e di consulenza legale propedeutica alla gestione e all'eventuale instaurazione dei predetti procedimenti e, nei casi previsti dalla vigente contrattazione collettiva, del personale comunale.
Il conferimento dei singoli incarichi avverrà nel rispetto della normativa applicabile, dei principi di imparzialità, trasparenza, proporzionalità, adeguatezza e rotazione, ove applicabile, nonché delle disposizioni del presente avviso.
L'elenco sarà suddiviso in cinque sezioni:

- Sezione 1 – Contenzioso Civile;
- Sezione 2 – Contenzioso Penale;
- Sezione 3 – Contenzioso Amministrativo;
- Sezione 4 – Contenzioso Tributario;
- Sezione 5 – Contenzioso Giuslavoristico.

Ciascun Avvocato, in possesso dei requisiti richiamati all'articolo 2, potrà presentare istanza per l'inserimento in una o più sezioni.

Art. 2 – Requisiti

Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco gli avvocati del libero foro, persone fisiche, in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) assenza di condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
c) assenza di condanne penali accertate con sentenza passata in giudicato;
d) assenza di provvedimenti disciplinari irrogati dal competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati;

e) comprovata esperienza professionale e iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni, dimostrata allegando il proprio curriculum vitae, in una o più delle seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario e diritto del lavoro;
f) disponibilità di domiciliazione senza costi aggiuntivi;
g) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni, relativamente alle ipotesi applicabili;
h) insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune di Rivalta di Torino. In particolare, il professionista non deve:

- avere in corso incarichi di rappresentanza extragiudiziale e/o di rappresentanza e difesa giudiziale di parti contro il Comune di Rivalta di Torino, contro i componenti dei suoi organi istituzionali e contro il suo personale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni;
- avere in corso costituzioni di parte civile o difese di parti offese contro il Comune di Rivalta di Torino, contro i componenti dei suoi organi istituzionali e contro il suo personale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni;
- avere in corso incarichi da parte di querelanti/denuncianti contro il Comune di Rivalta di Torino, contro i componenti dei suoi organi istituzionali e contro il suo personale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni;
- avere avanzato, nei due anni precedenti, richieste di risarcimento danni o diffide contro il Comune di Rivalta di Torino e/o contro i componenti dei suoi organi istituzionali e/o contro il suo personale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni;

i) impegno ad applicare e percepire, in caso di conferimento dell'incarico e mediante sottoscrizione dell'apposito disciplinare, compensi non inferiori ai valori medi di riferimento previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, nel rispetto delle disposizioni applicabili.
Tutti i requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e permanere durante tutto il periodo di permanenza nel relativo elenco.

Art. 3 - Presentazione delle domande

1. Le domande di iscrizione dovranno essere redatte secondo il modello allegato, sottoscritte digitalmente ed inviate a mezzo posta elettronica certificata personale del singolo professionista al seguente indirizzo PEC: protocollo.rivalta@cert.legalmail.it.
 È esclusa e non è ammessa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

C_H335 - - 1 - 2026-11-09 - 0036761

2. La domanda, redatta utilizzando il fac-simile allegato al presente avviso, deve contenere:

a) dati anagrafici e copia di un documento di identità in corso di validità;
b) curriculum vitae con indicazione della data di iscrizione all'albo professionale, nonché di ogni attività ritenuta utile ai fini della valutazione della domanda di iscrizione e della possibile selezione di cui al successivo art. 5;
c) dichiarazione, rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente avviso;
d) indicazione della sezione o delle sezioni per le quali si richiede l'iscrizione (Contenzioso Civile, Penale, Amministrativo, Tributario e del Lavoro).

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10 dicembre 2026. Il termine è perentorio. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale scadenza.

Art. 4 – Formazione, validità e aggiornamento degli elenchi

L'elenco non costituisce una graduatoria e non presuppone alcuna procedura concorsuale.
L'Amministrazione, una volta predisposto e approvato l'elenco, provvederà alla sua pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale.
L'Amministrazione procede ad aggiornare l'elenco con cadenza annuale iscrivendo in ordine alfabetico tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti richiesti.
L'elenco aggiornato rimarrà valido sino al 28/07/2030, conformemente agli indirizzi impartiti con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 20/05/2025, salvo eventuali proroghe debitamente motivate.
I professionisti già iscritti nell'elenco manterranno la propria iscrizione e non dovranno pertanto far pervenire una nuova manifestazione di interesse. Resta fermo l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione relativa ai requisiti dichiarati e alle informazioni rilevanti ai fini dell'iscrizione. È facoltà del professionista già iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall'elenco.
Il Comune di Rivalta di Torino può disporre la cancellazione d'ufficio di un professionista dall'elenco, dandone immediata comunicazione, qualora venga a conoscenza del verificarsi di una delle seguenti circostanze:
a) il venir meno dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'esercizio del patrocinio legale dell'Amministrazione Comunale;
b) falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione, accertata a seguito

C_H335 - - 1 - 2026-11-09 - 0036761

dell'iscrizione;
ovvero nel caso del mancato assolvimento con puntualità e diligenza degli incarichi affidati.

Art. 5 - Modalità di conferimento dell'incarico

L'inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo in capo al Comune di Rivalta di Torino, né alcun diritto in capo al professionista in ordine ad un eventuale conferimento dell'incarico.

Qualora il professionista incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso, che rimane unico interlocutore e responsabile nei confronti dell'Ente. L'assistenza del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Ente.

Il Comune di Rivalta di Torino si riserva di attingere dall'elenco ai fini dell'individuazione di un professionista cui conferire, ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. h), del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni, l'incarico di cui all'art. 1 del presente avviso, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal richiamato art. 4 e considerando altresì:
a) il livello di complessità della controversia;
b) le competenze tecniche e le pregresse esperienze professionali nella materia oggetto del contenzioso, risultanti dal curriculum vitae;
c) i casi di evidente consequenzialità (es. per i successivi gradi di giudizio) e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso o simile oggetto;
d) la proficua collaborazione con l'Ente in relazione alla medesima questione;
e) il preventivo di spesa presentato in relazione al caso di specie.

- La scelta dell'incaricato avviene previa consultazione di almeno tre professionisti, tenuto conto del livello di complessità della controversia, del valore economico stimato dell'affidamento, dell'esperienza professionale maturata nell'ambito di specializzazione di riferimento, nonché del criterio di rotazione degli inviti, ove compatibile con le esigenze da soddisfare nel caso di specie.
- A ciascun professionista iscritto nelle Sezioni dell'elenco non può essere conferito, nel corso dello stesso anno solare, un numero di incarichi superiore a cinque.
- Ciascun professionista consultato è tenuto a dichiarare di non essere titolare, amministratore o dipendente con potere di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione nascenti da appalti di lavori, servizi o forniture, nonché di non essere consulente legale, amministrativo o tecnico ovvero prestatore d'opera in favore di soggetti che sono interessati da contenziosi in corso con la stessa.

C_H335 - - 1 - 2026-11-09 - 0036761

- Ciascun professionista consultato è tenuto a fornire all'Amministrazione Comunale un dettagliato preventivo di spesa entro cinque giorni dall'invio della richiesta. Decorso il predetto termine, il Comune procede alla valutazione comparativa dei soli preventivi di spesa pervenuti entro il termine suindicato. L'Amministrazione, valutate le circostanze del caso di specie e l'equità del compenso proposto, si riserva di affidare l'incarico anche allorquando sia pervenuto un solo preventivo di spesa.
- Il pagamento del compenso professionale avverrà secondo le modalità e le scadenze stabilite nel disciplinare d'incarico, prevedendo, ove compatibile con la natura della prestazione, un acconto al verificarsi della fase processuale individuata nel disciplinare e il saldo alla conclusione dell'incarico. In caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Ente, il professionista incaricato dovrà attivarsi, su indicazione dell'Amministrazione, per gli adempimenti stragiudiziali di propria competenza finalizzati al recupero delle somme, ovvero fornire al Comune le indicazioni necessarie per procedervi. Qualora il recupero risulti impossibile o antieconomico, il professionista dovrà darne motivata comunicazione all'Ente.
- Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, nei casi di consequenzialità tra incarichi e nei casi di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia, ovvero nei casi di particolare complessità o novità del thema decidendum, l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, ad un professionista anche non iscritto nell'elenco, al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei propri interessi.
- Il legale incaricato svolge la propria prestazione professionale in modo autonomo, coordinandosi con il Servizio Legale del Comune di Rivalta di Torino cui verranno trasmessi gli atti predisposti e cui verrà senza indugio comunicato lo stato del contenzioso e gli esiti delle udienze tramite relazione scritta.

L'Ente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non utilizzare l'elenco in caso di contenziosi ritenuti di tale particolare complessità specialistica da richiedere l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore giuridico cui la questione afferisce, senza obbligo di comunicare i motivi e senza che i partecipanti possano avanzare pretese o diritti di sorta.

C_H335 - - 1 - 2026-11-09 - 0036761

C_H335 - - 1 - 2026-11-09 - 0036761

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

Ai fini dell'applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, il Comune di Rivalta di Torino opera in qualità di "titolare" in relazione al trattamento di dati personali effettuato per le finalità di cui al presente avviso.
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura de qua o comunque acquisiti a tal fine dall'Ente in qualità di titolare del trattamento (sede in Rivalta di Torino, Via Candido Canonico Balma, n. 5) è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi all'aggiornamento e all'utilizzo dell'elenco per le finalità indicate all'art. 1 del presente avviso, ed avverrà, nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal GDPR e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, a cura delle persone preposte al procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonché, in generale, per consentire l'espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l'iscrizione.
La base giuridica del trattamento, ai sensi dell'art. 6 del GDPR, è costituita dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico e dall'adempimento di obblighi legali connessi all'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 56, comma 1, lett. h), del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Amministrazione Comunale, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (società REGULUS S.r.l.s., contattabile tramite email all'indirizzo seguente: dpo@comune.rivalta.to.it) o agli altri recapiti indicati nella sezione dedicata del sito istituzionale del Comune di Rivalta di Torino.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

Città di Rivalta di Torino

Art. 7 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento per l'aggiornamento dell'elenco degli avvocati esterni è la dottoressa Mara Miretti, Dirigente del Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona.

C_H335 - - 1 - 2026-11-09 - 0036761